

Giunta Regionale della Campania Dipartimento 53 Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 8

U.O.D. 11 Genio Civile di Caserta Presidio di Protezione Civile

Atto di concessione allegato in schema al decreto dirigenziale n. del

di area del demanio idrico – Rio Tella - di sedime di un tubo di scarico delle acque reflue depurate meteoriche e provenienti dall'insediamento industriale della Ditta Caseificio Ponticorvo srl nel Comune di Alvignano (CE).

Si costituiscono, ai fini del presente atto, presso la sede del Genio Civile di Caserta – Presidio della Protezione Civile sito in via Cesare Battisti, 28:

- per la Giunta Regionale della Campania, con sede legale in Napoli, via S. Lucia 81 C.F. 80011990639, in seguito denominata Regione, il Dirigente della UOD Genio Civile di Caserta – Presidio di Protezione Civile ing. Sergio Caiazzo, nato a Napoli, il 12.01.1967 C.F. CZZSRG67A12F839G,
- per la Società "Caseificio Ponticorvo srl" con sede legale in Alvignano (CE) in via Miglio XXV, 7 iscritta alla C.C.I.A.A. di Caserta n. 270064 C.F. 03755920612, in seguito denominata concessionario, il rappresentante legale il Sig. Ponticorvo Massimo nato a Vico Equense (NA) il 27.11.1963, C.F. PNTMSM63S27L845G, per la stipula del presente atto così articolato:

Articolo 1

- 1. Il cespite demaniale oggetto della concessione in argomento, così come individuato e come rappresentato sui grafici allegati all'istanza di concessione, che devono intendersi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto è dato in concessione esclusivamente al concessionario per una durata di 19 anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello stesso, con possibilità di rinnovo da richiedere almeno 12 mesi prima della scadenza.
- 2. Il presente provvedimento si intenderà annullato se il concessionario non provvede a registrarlo all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio e a riconsegnarlo a questo Ufficio entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Articolo 2

- 1. La presente concessione è rilasciata salvo i diritti demaniali e dei terzi.
- 2. E' vietato al concessionario imporre o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con l'obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese.

Articolo 3

- 1. E' vietata ogni forma di sub concessione o uso diverso da quello previsto col presente decreto;
- 2. In caso di inosservanza, la Regione ha facoltà di risolvere il presente contratto e di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

Articolo 4

- 1. La presente concessione non esonera il concessionario dall'esecuzione di tutte le verifiche tecniche e valutazioni di sicurezza nonché dall'acquisizione delle autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie a norma di legge.
- 2. Il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere ed a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti e nei termini per cui sono state autorizzate.

Articolo 5

1. Il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato o della Regione.

2. E' fatto obbligo al concessionario di consentire, a semplice richiesta, l'ispezione dell'area e delle opere da parte dei funzionari del Genio Civile e degli altri enti o amministrazioni competenti in materia di opere idrauliche ed assetto del territorio, nonché degli altri organi dello Stato.

Articolo 6

- 1. Il concessionario è responsabile sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero, direttamente o indirettamente, derivare dall'uso del diritto concesso sia nei confronti dei terzi che della pubblica amministrazione, provvedendo all'indennizzo in proprio.
- 2. Il concessionario rinunzia fin d'ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti obblighi, dovesse apportare all'area, in ogni caso previa autorizzazione espressa della Regione.

Articolo 7

- 1. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione un canone annuo, che per l'anno 2016 è fissato in €174,95 (centosettantaquattro/95) comprensivo della tassa regionale del 10% ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.1/72.
- 2. Per gli anni successivi al primo è fatto obbligo al concessionario di effettuare il pagamento del canone annuo entro il 28 febbraio di ogni anno anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni.
- 3. Il canone è aggiornato annualmente, direttamente a cura del concessionario, secondo l'aumento medio degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno precedente. In caso di variazione negativa dei predetti indici, il canone resta invariato rispetto all'anno precedente.
- 4. Il canone deve essere corrisposto con versamento sul c/c postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria di Napoli, codice tributo 1518 o, in alternativa, con bonifico postale, sul conto corrente unico delle Poste Italiane, sul seguente IBAN postale IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, ovvero con le diverse modalità comunicate dalla Regione.
- 5. Il concessionario è tenuto a trasmettere, entro i successivi 10 giorni, alla U.O.D. Genio Civile di Caserta Presidio di Protezione Civile, l'attestazione di avvenuto pagamento.

Articolo 8

1. Il deposito cauzionale di €348,24, già corrisposto dalla Società, pari al doppio del canone annuo base, codice di tariffa 1519, costituito a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, alla riconsegna dell'area demaniale oggetto della concessione, previo accertamento da parte dei funzionari di questa U.O.D. circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente provvedimento.

Articolo 9

1. La concessione è revocabile per gravi inadempienze alle clausole del presente atto da parte del concessionario.

Articolo 10

1. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Caserta – Presidio di Protezione Civile, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso per canoni comunque versati.

Articolo 11

- 1. In caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà indicato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, ripristinando le condizioni del cespite antecedenti la concessione.
- 2. Rimane ferma la facoltà da parte della Regione di acquisire, a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione.

Articolo 12

- 1. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza della stessa, dandone formale comunicazione, alla U.O.D. Genio Civile di Caserta, con un anticipo di almeno tre mesi
- 2. In caso di rinuncia comunicata entro il 30 settembre, il concessionario non è tenuto al pagamento del canone relativo all'anno successivo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo 13

- 1. La Regione si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare, anche parzialmente ed in qualunque momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, ragioni di pubblica utilità ed in ogni caso quando si presentano ragioni di pubblico interesse.
- 2. In ogni caso il concessionario non può pretendere danni o restituzioni anche parziali del corrispettivo dovuto sia che la concessione duri fino alla prevista data di scadenza sia che si risolva prima di tale data.

Articolo 14

- 1. La concessione cessa per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessato o per decadenza in caso di: morosità, uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, per mancata osservanza agli adempimenti di cui al presente provvedimento e quando vengono a mancare le condizioni soggettive volute dalla legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 2. In caso di morosità il concessionario sarà diffidato a pagare comunque tutte le somme dovute, eventualmente anche a mezzo ingiunzione ex R.D. n.639/1910 e a trasmettere prova dell'avvenuto pagamento entro i successivi 30 giorni. Qualora il concessionario non provveda in tal senso il Dirigente dichiara la decadenza della concessione.

Articolo 15

- E' possibile il rinnovo della concessione, se non vi ostino ragioni di pubblico interesse o disposizioni in materia di concessione di beni pubblici, a condizione che il concessionario produca, almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, formale richiesta indirizzata alla Regione Campania – U.O.D. Genio Civile di Caserta – presidio di Protezione Civile, trasmettendo la documentazione prescritta.
- 2. E' in ogni caso facoltà della Regione non procedere al rinnovo della concessione scaduta.

Articolo 16

1. In caso avvengano, nel corso della validità del presente decreto, variazioni della ragione sociale o di altri elementi relativi all'iscrizione alla C.C.I.A.A. o in caso di decesso del concessionario, è possibile richiedere la voltura dell'atto di concessione entro 60 giorni dalla data in cui la variazione è intervenuta, presentando regolare istanza in bollo, corredata dalla documentazione prescritta.

Articolo 17

1. Sarà comunque negato il provvedimento di rinnovo o voltura della concessione nel caso in cui il concessionario non sia in regola con tutti i pagamenti dei canoni ed eventuali oneri aggiuntivi dovuti.

Articolo 18

- Alla cessazione della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a
 proprie cure e spese, previa presentazione di un apposito progetto da autorizzare da parte di
 questa U.O.D.; nelle more il concessionario rimarrà responsabile della manutenzione dell'opera e
 di tutti gli obblighi da essa derivanti.
- La riconsegna del bene dovrà avvenire entro 60 giorni. In tale periodo il concessionario dovrà
 provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed
 eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario
 medesimo.

Articolo 19

- La riconsegna, previo eventuale ripristino dello stato dei luoghi primitivo a spese del concessionario, avverrà a seguito di redazione di regolare verbale in contraddittorio fra funzionari della U.O.D. Genio Civile di Caserta ed il concessionario che potrà farsi assistere da persona di fiducia.
- 2. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario, che dovrà conseguentemente accettarne gli esiti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- 3. Se nel corso del sopralluogo si è accertata, sull'area demaniale in concessione, la realizzazione di opere o interventi contrastanti con le clausole stabilite dal presente atto, vale quanto stabilito dall'art. 3, co.2 della presente concessione.
- 4. In caso di inadempienza da parte del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del D.P.R. n.380/2001 e l'amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale.

Articolo 20

1. Il presente atto è redatto e sottoscritto in tre esemplari originali sono consegnati al concessionario affinchè provveda a quanto prescritto all'art. 1, co.2 del presente atto.

data di sottoscrizione

data di sottoscrizione

Il Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Caserta Ing. Sergio Caiazzo per accettazione il concessionario

fonte: http://burc.regione.campania.it